



Fondazione
Patrimonio
Ca' Granda

**REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI
DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE
ALLA SOGLIA COMUNITARIA
E
PER GLI AFFIDAMENTI DI INCARICHI
PROFESSIONALI**



REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA E PER GLI AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria da parte della Fondazione Patrimonio Ca' Granda (di seguito, "la Fondazione"), in conformità al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "il Codice"), nonché l'affidamento di incarichi professionali, a cui si applicano unicamente le Sezioni II e III del presente Regolamento.

Sezione I

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 2

Responsabile Unico del Progetto

1. Il Direttore generale nomina un Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per tutte le fasi di acquisizione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dall'art. 15 del Codice.
2. Il R.U.P. è individuato tra i dipendenti della Fondazione in possesso di competenze professionali adeguate ai compiti affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e dei requisiti di professionalità prescritti dall'Allegato I.2 del Codice, di seguito in breve richiamati:
 - a) *Lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura*: il R.U.P. deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, oppure quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. Il R.U.P. deve avere maturato un'adeguata esperienza nel settore degli acquisti di lavori e dei servizi di ingegneria e architettura, attestata da un'anzianità di servizio di almeno 1 anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro e di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia comunitaria.
 - b) *Servizi e forniture*: il R.U.P. deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e deve avere maturato un'adeguata esperienza nel settore degli acquisti di servizi e forniture, attestata da un'anzianità di servizio di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia comunitaria.
3. La funzione di R.U.P. non può essere assunta da personale in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

Art. 3



Procedure per l'affidamento

1. Il R.U.P. procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria secondo le modalità prescritte dall'art. 50 del Codice, di seguito richiamate:

Importo lavori	Importo beni o servizi	Procedure per l'affidamento
Inferiore a € 150.000	Inferiore a € 140.000	Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici. I lavori possono essere acquisiti anche in amministrazione diretta.
Pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000	Pari o superiore a € 140.000 e fino alla soglia comunitaria	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
Pari o superiore a € 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria		Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie previste dal Codice.

2. Gli operatori economici devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94-98 del Codice e, ove richiesto, i requisiti di ordine speciale previsti dagli artt. 100 e 103 del Codice.
3. Le soglie di cui al comma 1 del presente articolo debbono intendersi automaticamente sostituite da quelle contenute nella eventuale disciplina legislativa o regolamentare sopravvenuta.

Art. 4

Principio di rotazione

1. È vietata l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dal fornitore uscente in presenza di due affidamenti consecutivi relativi a una commessa rientrante nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, oppure nello stesso settore merceologico, e nella stessa fascia di valore economico, di cui al successivo comma.
2. In attuazione dell'art. 49, comma 3, del Codice, i contratti stipulati dalla Fondazione sono suddivisi nelle seguenti fasce di valore economico:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a) fino a 10.000 euro; | g) da 90.001 a 150.000 euro; |
| b) da 10.001 a 20.000 euro; | h) da 150.001 a 200.000 euro; |
| c) da 20.001 a 30.000 euro; | i) da 200.001 a 350.000 euro; |
| d) da 30.001 a 40.000 euro; | j) da 350.001 a 500.000 euro; |
| e) da 40.001 a 60.000 euro; | k) da 500.001 a 800.000 euro; |
| f) da 60.001 a 90.000 euro; | l) oltre 800.000 euro. |
3. È consentito derogare il principio di rotazione nei casi previsti dal Codice, e in particolare:



- a) quando i contratti sono di importo inferiore a 5.000 euro;
- b) nei casi previsti dall'art. 49, comma 4, del Codice, ossia quando la prestazione oggetto del contratto può essere svolta da un unico operatore, tenuto conto della particolare struttura del mercato oppure dell'effettiva assenza di alternative;
- c) quando il precedente contratto è stato affidato mediante procedura negoziata preceduta da un'indagine di mercato svolta senza limitazioni al numero di operatori.

Art. 5

Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto è disposto mediante l'adozione di una determina a contrarre che deve individuare: l'oggetto; l'importo; il contraente e le ragioni della sua scelta; il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché, se necessari, i requisiti di ordine speciale.

Art. 6

Procedura negoziata

1. La procedura negoziata senza bando è avviata con una determina a contrarre che deve contenere: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto; l'importo massimo stimato dell'affidamento; la copertura contabile; la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; i criteri adottati per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata; i criteri adottati per la selezione degli operatori economici; i criteri adottati per la selezione delle offerte; le principali condizioni contrattuali.
2. L'individuazione degli operatori da invitare viene effettuata tramite indagine di mercato o consultazione degli elenchi di operatori economici gestiti dalla Fondazione. La scelta tra l'indagine di mercato e l'utilizzo degli elenchi è rimessa alla discrezionalità del R.U.P..
3. L'iscrizione agli elenchi gestiti dalla Fondazione è consentita agli operatori economici senza limitazioni temporali. Gli elenchi e le modalità di iscrizione sono pubblicati sul sito web della Fondazione. La mancata iscrizione di un operatore agli elenchi non preclude alla Fondazione la possibilità di rivolgere al medesimo operatore l'invito a presentare la propria offerta e, eventualmente, di disporre l'affidamento del contratto in suo favore.
4. L'indagine di mercato può essere compiuta con le modalità ritenute più convenienti dal R.U.P., ad esempio attraverso la consultazione di cataloghi elettronici propri o di altre stazioni appaltanti o mediante ricerca sul web.
5. La Fondazione assicura la conoscibilità dell'attività di indagine di mercato pubblicando un avviso secondo le modalità di legge, per un periodo minimo di quindici giorni, riducibile fino a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza.



6. Gli esiti dell'indagine di mercato possono essere utilizzati anche per l'affidamento di ulteriori contratti aventi un oggetto corrispondente a quello in funzione del quale si è compiuta l'indagine di mercato, per un periodo massimo di un anno.
7. Il coinvolgimento nell'indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento circa il successivo invito a presentare l'offerta.
8. Il R.U.P. prescinde dalla consultazione di più operatori, quando sia palese che un unico operatore è in grado di fornire l'opera, il bene o il servizio da acquisire, sulla base delle caratteristiche tecniche o di mercato. In tal caso il R.U.P. dà conto della predetta situazione di esclusività nell'atto di affidamento, che può essere disposto in favore dell'operatore uscente ovvero in favore dell'unico operatore che sia in grado di fornire una prestazione corrispondente al fabbisogno della Fondazione.

Art. 7

Controlli

1. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il controllo di veridicità delle dichiarazioni è svolto dalla Fondazione mediante una verifica a campione sul 10% degli operatori interessati, individuato mediante sorteggio, da svolgersi due volte l'anno, entro il primo e il secondo semestre di ogni anno. Resta ferma la facoltà della Fondazione di effettuare verifiche puntuali su qualunque affidatario.
2. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro, il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario viene dalla Fondazione sempre verificato. In caso di procedura negoziata, la verifica può essere estesa a tutti i partecipanti.

Sezione II

INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 8

Affidamento di incarichi professionali

1. La Fondazione conferisce incarichi professionali a esperti di comprovata specializzazione, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio.
2. Sono incarichi professionali i contratti d'opera intellettuale e i rapporti di lavoro autonomo, purché non presentino, congiuntamente i caratteri di continuità, complessità e prevalenza dell'elemento organizzativo-imprenditoriale su quello professionale e non rientrino tra i servizi di architettura e ingegneria, che sono sottoposti alla disciplina del Codice. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, non sono inoltre incarichi professionali le prestazioni prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dalla Fondazione.



3. La procedura per l'affidamento di incarichi professionali è svolta dal responsabile dell'ufficio competente della Fondazione, che deve essere in possesso di competenze professionali adeguate ai compiti affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e dei requisiti di professionalità, con esperienza nel settore degli incarichi professionali attestata da un'anzianità di servizio di almeno un anno. La funzione non può essere svolta in caso di situazione di conflitto di interesse, da comunicarsi al Direttore generale, il quale provvede all'affidamento dell'incarico direttamente oppure mediante designazione di un altro dipendente in possesso delle necessarie competenze professionali.
4. Il responsabile dell'ufficio competente della Fondazione procede all'affidamento dell'incarico mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, tramite un provvedimento che indichi sinteticamente: l'oggetto dell'incarico, l'importo, il professionista incaricato, le ragioni della scelta del professionista, l'assenza di condanne di cui al comma precedente, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
5. Non sono conferiti incarichi professionali ai soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al Capo I, Sezione III, del d. lgs. n. 231/2001 incidenti sulla moralità professionale. L'assenza di condanne è attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazione sostitutiva.
6. La Fondazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese: a campione, per gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro; sempre, per gli incarichi di importo pari o superiore a tale soglia. Resta ferma la facoltà della Fondazione di effettuare verifiche puntuali su qualunque affidatario di incarichi.

Sezione III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 Stipula

1. I contratti possono essere stipulati anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10 Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate con atto del Consiglio di amministrazione.